



Unione Agro Aquileiese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

COPIA

ANNO 2018

N. 81 del Reg. Delibere di Presidenza

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021 PARTE CONTABILE.

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 19:20 nella sala Giunta del Comune di Cervignano del Friuli si è riunito l'Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE			
Cervignano del Friuli	SAVINO GIANLUIGI	Sindaco	Presente
Palmanova	MARTINES FRANCESCO	Sindaco	Presente
Aquileia	SPANGHERO GABRIELE	Sindaco	Presente
Bicinicco	BOSSI GIOVANNI BATTISTA	Sindaco	Assente
Campolongo Tapogliano	MASUTTO CRISTINA	Sindaco	Presente
Chiopris-Viscone	PERUSIN RAFFAELLA	Sindaco	Presente
Terzo d'Aquileia	TIBALD MICHELE	Sindaco	Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.

Constatato il numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza intervenuti, in forza dell'art. 17 dello Statuto dell'Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del Friuli nella sua qualità di Presidente dell'Unione, il quale espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto procedere alla relativa approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata, unanime e palese votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021 PARTE CONTABILE.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7 e dell'art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l'UTI AGROAQUILEIESE;

RICHIAMATE altresì:

1. la L.R. n. 18/2015 : "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
2. la L.R. n. 34/2015: "Legge di stabilità 2016";
così come modificate dalla L.R. 10/2016;
3. la L.R. 25/2016: "Legge di stabilità 2017";
4. L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 "Legge di stabilità 2018";

PRESO ATTO che l'art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei medesimi da parte dell'Uti stessa;

PRESO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 26.07.2018 è stato nominato il Revisore dei Conti dell'U.T.I. Agro Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 28.02.2017;

RICORDATO che l'Unione è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia e Torviscosa, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.

PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
 - *statistica;*
 - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*
- inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- *Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;*
- ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:
- *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale.*

Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgano per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione;

RILEVATO che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n° 1 dd.

09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa con decorrenza 1° gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti funzioni:

1. gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
2. gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO l'art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il passaggio avvenga con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 – 31.08.017, l'Uti gestisce tale servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli. Alla data odierna, quindi, la Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente gestita dall'Uti;

CONSTATATO, alla luce di quanto su esposto, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

1. Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
2. Statistica;
3. Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
4. Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
5. Gestione dei servizi tributari;
6. Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i. ;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino, riconfermato Sindaco pro-tempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017;

VISTA la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 31 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, comprensivo degli allegati previsti dal D.Lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, siano:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione;

VERIFICATO che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP);
- b) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
- c) il piano esecutivo di gestione e della performance;
- d) il piano degli indicatori di bilancio;
- e) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- f) le variazioni di bilancio;
- g) lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

DATO ATTO che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi per la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento;

VERIFICATO che il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il PEG:

- sia redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio;
- sia redatto per competenza con riferimento a tutti gli altri esercizi;
- abbia natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile;
- possa contenere dati di natura extracontabile;
- abbia carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- abbia estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- abbia rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizzi sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- costituisca un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione favorendo il controllo e la valutazione dei risultati del personale;

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel Sezione Operativa del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e strumentali, ai singoli Responsabili di Settore per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma; nel PEG le risorse finanziarie sono destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quinto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

In attesa di completare la definizione degli obiettivi incardinati nella sezione operativa del DUP, in particolare per l'anno 2019, si ritiene fondamentale distribuire le risorse ai centri di responsabilità al fine di non bloccare l'attività amministrativa dell'Ente;

DATO ATTO che:

- a) il PEG è predisposto in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, come indicato dal principio contabile applicato della programmazione e si inserisce nell'ambito OPERATIVO – GESTIONALE del ciclo di gestione della performance;
- b) nel PEG sono individuati i responsabili chiamati ad assumere gli atti gestionali di loro competenza;

PRECISATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 169 del TUEL disciplinante il Piano Esecutivo di Gestione ed, in particolare, il comma 3- bis il quale stabilisce che il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance sono unificati organicamente nel PEG, si provvederà, con proprio successivo atto deliberativo, ad aggiornare la presente deliberazione integrando la parte "contabile" qui assegnata ai singoli responsabili, con la parte "strategica" e riferita alla Performance;

VISTA la definizione della Macrostruttura dell'Unione, così come approvata con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 19.12.2016 e s.m.i., articolata nei seguenti Settori/Servizi/Uffici:

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO INFORMATICO

SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO RICERCA FINANZIAMENTI

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E COORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMM.NE E DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

SERVIZIO TRIBUTARI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE IVI COMPRESO LO SPORTELLO UNICO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI RELATIVO ALLA POA DELL'AMBITO DISTRETTUALE CERVIGNANESE

DATO ATTO che alla data attuale risultano essere operativi in Unione i seguenti Servizi/Settori/Uffici :

- Segretario;
- Servizio Tributi;
- Servizio Gestione del Personale;
- Servizio affari generali;
- Servizio finanziario;
- Servizio sociale;

ai quali è stato assegnato il compito di gestire le funzioni comunali trasferite in UTI già a decorrere dal 01.01.2017, nel dettaglio elencate nei paragrafi introduttivi del presente atto; oltre all'esercizio delle c.d. Funzioni Trasversali e necessarie al mero funzionamento dell'Unione stessa. In questa sede, pertanto, si

provvederà ad assegnare le risorse di entrata e spesa dell'Unione esclusivamente ai Responsabili delle funzioni comunali esercitate in UTI e di quelle trasversali;

ATTESO, infatti, che i Responsabili dei Settori/Servizi che rappresentano l'assetto organizzativo suddetto, assegnando loro la responsabilità gestionale dell'Ente, sono individuati con appositi decreti presidenziali di nomina;

RITENUTO, quindi, di confermare nei Settori/Servizi/Uffici sopra riportati, le unità operative cui affidare le risorse finanziarie, strumentali e umane per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Amministrazione dell'Unione **PRECISANDO**, che per quanto riguarda i Responsabili delle funzioni Tributi, Personale e Servizio Sociale di Base, ancorché la gestione delle relative attività sia stata trasferita all'Unione, gli stessi sono stati autorizzati dalle singole Amministrazioni dei Comuni aderenti all'Uti, a gestire le singole risorse d'entrata e spesa di riferimento, le quali sono rimaste stanziare sul bilancio dei singoli Comuni ed assegnate ai suddetti Responsabili di Servizio/Settore dell'Unione, conferendo loro la gestione dei relativi capitoli del Peg di ciascun Ente, così come risultante dai singoli tabulati allegati agli atti adottati dai Comuni dell'Unione e trasmessi all'Uti stessa;

PRESO ATTO che con la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 30 di data odierna, riferita all'approvazione del programma incarichi di collaborazione autonoma – studio, ricerca e consulenza – per il triennio 2019-2021 - Art.46, comma2, del D.L. 25.06.2008, n.112 -, si è dato atto che NON si evidenzia la necessità di programmare il conferimento di incarichi per studio, ricerca e consulenza, pertanto al momento la previsione di bilancio è pari a zero euro;

VISTO il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale FVG n.18/2015, in base al quale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la quantificazione dell'entità del risparmio complessivo del sistema Regione – enti locali, nonché le modalità di conseguimento dello stesso;

PRESO ATTO che alla data odierna non è stato adottato alcun atto regionale in applicazione della suddetta normativa e che qualora venisse approvato, si provvederà ad adeguare, se necessario, la presente deliberazione a quanto prescritto dalla Regione FVG;

RICORDATO che la Deliberazione Regionale n. 438 del 13.03.2015, riferita agli obiettivi di riduzione della spesa per il 2015, precisava le suddette disposizioni e non escludeva gli enti locali dal rispetto delle disposizioni volte al contenimento delle voci di spesa per le quali il legislatore ha inteso incidere al fine di razionalizzare la spesa e conseguire maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

PRESO ATTO, pertanto, che in Regione trovano completa applicazione le disposizioni in materia di contenimento della spesa di cui al D.Lgs. 78/2010;

DATO ATTO che le disposizioni in materia di contenimento della spesa possono essere così riepilogate:

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Fonte normativa</i>	<i>Misura dei tagli</i>	<i>Sanzione</i>
<i>Studi ed incarichi di consulenza</i>	<i>Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010</i>	<i>Spesa 2011: Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009</i>	<i>Illecito disciplinare Responsabilità erariale</i>
	<i>Art. 1 comma 146 della legge 228/2012</i>	<i>Divieto dal 2013 di conferire incarichi di consulenza in materia informatica. E' ammesso il conferimento solo per casi eccezionali, adeguatamente motivati in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.</i>	<i>Responsabilità amministrativa e disciplinare</i>
<i>Rappresentanza, Relazioni</i>	<i>Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010</i>	<i>Dal 2011: Riduzione dell'80% della spesa sostenuta</i>	

<i>pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità</i>		<i>nell'anno 2009</i>	
<i>Sponsorizzazioni</i>	<i>Art. 6 comma 9 D.L. 78/2010</i>	<i>Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Divieto assoluto di spesa.</i>	
<i>Spese per missioni, anche all'estero,</i>	<i>Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010</i>	<i>Dal 2011: Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009</i>	<i>Illecito disciplinare Responsabilità erariale</i>
<i>Spese per attività di formazione</i>	<i>Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010</i>	<i>Dal 2011: Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009</i>	
<i>Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture nonché acquisto di buoni taxi</i>	<i>Art. 6 comma 14 D.L. 78/2010</i>	<i>Spesa 2011: Riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009</i>	<i>Responsabilità amministrative e disciplinare</i>
	<i>Art. 15 comma 1 del D.L. 66/2014</i>	<i>Da 1/1/2014: riduzione del 70% della spesa sostenuta nell'anno 2011</i>	
	<i>Art. 1 comma 143 della legge 228/2012 Art. 1 comma 636 legge 208/15</i>	<i>Divieto per le pubbliche amministrazioni dal 01.09.2013 e fino al 31 dicembre 2016 di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture</i>	

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.97/2017, l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in Assemblea dei Sindaci entro il termine di scadenza del 31.12.2018 ed il mantenimento del pareggio di bilancio 2018 (le Uti sono obbligate a perseguire il pareggio di bilancio a partire dall'esercizio 2024), consente l'eliminazione totale di alcuni dei suddetti limiti di spesa, ovvero per: Studi ed incarichi consulenza, Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, Formazione personale dipendente NON obbligatoria, Autovetture, Sponsorizzazioni;

DATO ATTO che tutti i parametri di cui al succitato art.21-bis del D.L.50/2017 convertito nella Legge n.97/2017, risultano essere rispettati, pertanto per il 2019 non sussistono limiti di spesa per le seguenti tipologie di spesa: Studi ed incarichi consulenza, Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, Formazione personale dipendente NON obbligatoria, Autovetture, Sponsorizzazioni; mentre restano confermati i limiti per le spese riferite a: Spese per missioni, anche all'estero e Lavoro Flessibile;

RICORDATO che:

- è possibile operare una compensazione tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- il limite per le voci di spesa di cui al comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle spese, impegnate negli esercizi di riferimento considerati per ogni limite di spesa, al fine di determinare correttamente i tetti massimi di spesa per l'esercizio 2019 tenuto conto delle seguenti considerazioni:

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Attività ricognitoria</i>
---------------------------	------------------------------

<i>Missioni</i>	<p><i>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell' ente.</i></p> <p><i>Non sono state considerate le spese viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell' ente.</i></p> <p><i>Il limite di spesa stabilito può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.</i></p>
<i>Lavoro Flessibile</i>	<p><i>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese per lavoro flessibile sostenuto nel 2009.</i></p> <p><i>Il limite di spesa equivale al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009.</i></p>

VISTO il prospetto allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, con il quale vengono dettagliati, per tipologia di spesa e per responsabile di Settore/Servizio, i limiti massimi di spesa da rispettare nell'esercizio 2019 con riferimento alla normativa statale di cui sopra;

RITENUTO di fornire indicazione a ciascun responsabile di individuare, nell'atto di assunzione della spesa, se la stessa debba considerarsi rientrante o meno nei limiti di legge di cui al predetto art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 e art. 1, comma 141 della Legge 228/2012, così come modificato dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013;

VISTO il documento allegato al presente atto, contenente l'assegnazione ai responsabili dei Settori/Servizi Autonomi delle risorse finanziarie (competenza e cassa con riferimento all'esercizio 2019, sola competenza per gli anni 2020/2021);

EVIDENZIATO che alla data odierna non si è ancora provveduto ad adottare il proprio atto deliberativo con cui procedere alla definizione del limite di spesa massimo per il ricorso a forme di lavoro flessibile nell'Uti stessa per il triennio 2019-2021 e che, seppur in assenza, nel bilancio previsionale 2019-2021 gli stanziamenti per tale tipologia di spesa sono stati comunque inseriti così come richiesti dai singoli responsabili di servizio, al fine di evitare l'interruzione delle attività già avviate oltre che a dare continuità agli affidamenti già in essere durante l'esercizio 2018;

PRECISATO che con delibera consiliare di approvazione del bilancio previsionale 2019-2021 di data odierna, l'Amministrazione Comunale del Comune di Cervignano del Friuli ha stabilito, con riferimento agli spazi per spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010 e s.m.i., che il Comune, in qualità di Ente Capo-fila dell'Unione, cede alla stessa, la quota complessiva di €43.626,83, al fine di consentire "da subito" all'Uti di soddisfare appieno le proprie esigenze per incarichi di lavoro flessibile ed emerse in fase di redazione del bilancio previsionale 2019-2021, nell'attesa che l'Uti ri-quantifichi le proprie esigenze, in termini di lavoro flessibile, per il triennio 2019-2021, distribuendone il carico tra tutti i comuni aderenti all'Unione stessa;

RILEVATO che la somma stanziata a bilancio 2019-2021 è pari ad €68.652,10 per gli anni 2019 e 2020 e pari ad €25.652,10 per il 2021, pertanto rispetto alla disponibilità concessa dall'Ente Capo-Fila, lo stanziamento per gli anni 2019 e 2020 eccede di €25.025,27 rispetto al budget disponibile;

DATO ATTO, quindi, di disporre che nonostante lo stanziamento previsto a bilancio 2019-2021 per complessivi €68.652,10, nessun impegno di spesa potrà essere assunto per lavoro flessibile oltre la disponibilità di budget e pari ad € 43.626,83, finché l'Ufficio di Presidenza non adotterà il proprio atto deliberativo - triennio2019-2021 - di ri-quantificazione del budget stesso;

PRESO ATTO, quindi, alla luce di quanto su esposto, che al momento, salvo future modifiche od integrazioni, il nuovo limite di spesa per lavoro flessibile triennio 2019-2021 per l'UTI Agro Aquileiese è pari ad € 43.626,83, nonostante le previsioni di bilancio per gli esercizi 2019 e 2020 siano più elevate;

RITENUTO, quindi, anche per la suddetta tipologia di spesa, fornire indicazione a ciascun responsabile di individuare, nell'atto di assunzione della spesa, se la stessa debba considerarsi rientrante o meno nei limiti di legge di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.. Nel bilancio previsionale 2019-2021, al momento, la spesa complessiva stanziata per contratti di lavoro flessibile è pari ad €68.652,10 ma impegnabile solo fino ad €43.626,83 per le motivazioni già meglio esposte;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del F.V.G";
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;
- il vigente regolamento di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto dell'Unione;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020";
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 "Legge di stabilità 2018";
- L.R. n.18/2015;
- D.L. n.50/2017 convertito nella L.n.97/2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

SI PROPONE

1) di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 per la sola parte contabile – Allegato Sub.A), parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio risultante dall'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 effettuata con atto ADS n. 31 del 28/12/2018;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.97/2017, essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 (Atto ADS n. 31 del 28.12.2018), si è provveduto ad eliminare totalmente i limiti riguardanti le seguenti tipologie di spesa: Studi ed incarichi consulenza, Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, Formazione personale dipendente NON obbligatoria, Autovetture, Sponsorizzazioni; mentre restano confermati i limiti per le spese riferite a: Spese per missioni, anche all'estero e Lavoro Flessibile. Si precisa che le Uti saranno obbligate a perseguire il pareggio di bilancio a partire dall'esercizio 2024;

3) di dare atto, inoltre, che con delibera consiliare di approvazione del bilancio previsionale 2019-2021 di data odierna, l'Amministrazione Comunale del Comune di Cervignano del Friuli ha stabilito, con riferimento agli spazi per spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010 e s.m.i., che il Comune, in qualità di Ente Capo-fila dell'Unione, cede alla stessa, la quota complessiva di € 43.626,83, al fine di consentire "da subito" all'Uti di soddisfare appieno le proprie esigenze per incarichi di lavoro flessibile ed emerse in fase di redazione del bilancio previsionale 2019-2021, nell'attesa che l'Uti ri-quantifichi le proprie esigenze, in termini di lavoro flessibile, per il triennio 2019-2021, distribuendone il carico tra tutti i comuni aderenti all'Unione stessa;

4) di precisare che la somma stanziata a bilancio 2019-2021 per Lavoro flessibile è pari ad €68.652,10 per gli anni 2019 e 2020 e pari ad €25.652,10 per il 2021, pertanto rispetto alla disponibilità concessa dall'Ente Capo-

Fila, lo stanziamento per gli anni 2019 e 2020 eccede di €25.025,27 rispetto al budget disponibile;

5) di disporre che nonostante lo stanziamento previsto a bilancio 2019-2021 per complessivi € 68.652,10, nessun impegno di spesa potrà essere assunto per lavoro flessibile oltre la disponibilità di budget e pari ad € 43.626,83, finché l'Ufficio di Presidenza non adotterà il proprio atto deliberativo - triennio 2019-2021 - di ri-quantificazione del budget stesso;

6) di stabilire, quindi, alla luce di quanto su esposto, che al momento, salvo future modifiche od integrazioni, il nuovo limite di spesa per lavoro flessibile triennio 2019-2021 per l'UTI Agro Aquileiese è pari ad €43.626,83 , nonostante le previsioni di bilancio per gli esercizi 2019 e 2020 siano più elevate;

7) di individuare i Responsabili di Settore/Servizio indicati nell'allegato tabulato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, quali responsabili dei settori/servizi, incaricandoli:

- di gestire i budget loro assegnati con il PEG, fino a nuova diversa determinazione;

- di seguire in modo puntuale tutto l'iter di propria competenza relativo alle entrate e alle spese anche al fine della verifica dei residui attivi e di quelli passivi;

- di conseguire i risultati indicati nel Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con i programmi dell'Ente contenuti nel Programma di Mandato, nel DUP, nel Piano della Performance e negli altri strumenti di programmazione;

- di rispettare i limiti di spesa previsti dalle vigenti normative statali come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale. Nel bilancio previsionale 2019-2021, la spesa complessiva stanziata per contratti di lavoro flessibile è pari ad €68.652,10 ma impegnabile e spendibile per soli € 43.626,83 finché l'Ufficio di Presidenza non adotterà il proprio atto deliberativo - triennio 2019-2021 - di ri-quantificazione del budget per tale tipologia di spesa;

- di individuare su ciascun provvedimento di assunzione della spesa da loro adottato, la specifica disciplina applicabile in relazione ai limiti introdotti dall'art. 6 del D.L. 78/2010, dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, dall'art. 1, comma 141 della Legge 228/2012, così come modificato dal D.L. 690/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2019 e s.m.i.;

8) di precisare che per quanto riguarda i Responsabili delle funzioni Tributi, Personale e Servizio Sociale di Base, ancorché la gestione delle relative attività sia stata trasferita all'Unione, che gli stessi sono stati autorizzati dalle singole Amministrazioni dei Comuni aderenti all'Uti, a gestire le singole risorse d'entrata e spesa di riferimento, le quali sono rimaste stanziate sul bilancio dei singoli Comuni ed assegnate ai suddetti Responsabili di Servizio/Settore dell'Unione, conferendo loro la gestione dei relativi capitoli del Peg di ciascun Ente, così come risultante dai singoli tabulati allegati agli atti adottati dai Comuni dell'Unione e trasmessi all'Uti stessa;

9) di dare atto altresì che l'Ufficio di Presidenza procederà ad eventuali variazioni di PEG con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili dei servizi, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione, con riferimento all'eventuale modifica degli obiettivi assegnati;

10) di precisare che:

- le variazioni contabili al bilancio e al PEG e le relative modifiche agli stanziamenti, sia in aumento che in diminuzione, costituiscono automatica modifica delle assegnazioni di fondi ai Titolari di Posizione Organizzativa;

- le risorse disponibili per ogni centro di responsabilità sono attribuite ai relativi responsabili complessivamente per capitoli di bilancio mentre la più analitica ripartizione dei capitoli in articoli viene effettuata esclusivamente per motivi di semplificazione gestionale e coerentemente con la riclassificazione prevista dal D.Lgs. 118/2011;

- gli eventuali trasferimenti di risorse tra articoli appartenenti al medesimo capitolo e al medesimo centro di responsabilità sono di competenza dirigenziale come pure quelli appartenenti al medesimo macroaggregato del bilancio di previsione;

11) di disporre che ciascun responsabile di c.d.r. provveda all'attivazione delle procedure di accertamento delle entrate di propria competenza, fornendo l'idonea documentazione al Servizio Finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

- 12) di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 in formato elettronico all'interno del sito web istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente";
- 13) di precisare che ai sensi dell'art. 169 del TUEL disciplinante il Piano Esecutivo di Gestione ed, in particolare, il comma 3- bis il quale stabilisce che il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance sono unificati organicamente nel PEG, si provvederà, con proprio successivo atto deliberativo, ad aggiornare la presente deliberazione integrando la parte "contabile" qui assegnata ai singoli responsabili, con la parte "strategica" e riferita alla Performance;
- 14) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 15) di demandare al Responsabile del Servizio Risorse Umane il compito di provvedere alla ri-definizione dei limiti di spesa ancora in essere e previsti dalle vigenti normative statali per l'UTI Agro Aquileiese e per i 12 Comuni aderenti all'Unione stessa. Resta inteso che il totale complessivo risultante dalla somma dei limiti dei 12 Comuni aderenti all'Unione, equivarrà al totale dei limiti di spesa dell'Unione più i limiti dei 12 Comuni che l'hanno costituita.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021 PARTE CONTABILE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 27 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 27 dicembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to SAVINO GIANLUIGI
Sindaco

Il Segretario UTI
F.to MUSTO ANDREA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2019 al 17/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Unione Agro Aquileiese, lì 02/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'impiegato Responsabile
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza